



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

IMPOSTA UNICA COMUNALE

I. U. C.

ALLEGATO B

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25/2019

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE T.A.S.I.

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alla Legge di bilancio nr. 145 del 30.12.2018.

REGOLAMENTO COMPONENTE - TASI- (Tributo per i servizi indivisibili)

INDICE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI
- Art. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI
- Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO
- Art. 5 – BASE IMPONIBILE DELLA TASI
- Art. 6 – ALIQUOTE DELLA TASI.
- Art. 7 _ SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
- Art. 8 _ DECORRENZA DELLA TASI
- Art. 9 _ INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

CAPITOLO II

ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI.

- Art. 10 - ESENZIONI
- Art. 11 - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI, DETRAZIONI

CAPITOLO III

DICHIARAZIONE, VERSAMENTI, FUNZIONARIO RESPONSABILE, ACCERTAMENTO, ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROLLO, RIMBORSI, RISCOSSIONE.

- Art. 12 - DICHIARAZIONE
- Art. 13 - STRUMENTO DI VERSAMENTO TASI
- Art. 14 - SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO
- Art. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 16 - ACCERTAMENTO
- Art. 17 – MEDIAZIONE
- Art. 18 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI
- Art. 19 - RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI.

- Art. 20- NORMATIVA DI RINVIO
- Art 21- EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Terracina, del Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

Art. 2

Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L.147/2013 e s.m.i., è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari, nonché dalle leggi di stabilità nr. 232 del 11.12.2016 e n. 205 del 27.12.2017 e legge di bilancio nr. 145 del 30.12.2018.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3

Presupposto impositivo della TASI

1. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per fabbricati si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, *nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*.
4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

5. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 4

Soggetto passivo del tributo

1. La TASI (art. 1, comma 671 L.147/2013 e s.m.i.) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della T.A.S.I. dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest' ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e 30 (per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all'anno 2015, come disposto dall'art.1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, modificato dal comma 14 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Nel caso di mancato invio della delibera mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.
3. La percentuale stabilita dal Comune di Terracina dovuta dal detentore è del 10 per cento dell'imposta complessivamente dovuta, la restante parte, cioè il 90 per cento è a carico del possessore.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna, art. 1, comma 672 L. 147/2013 e s.m.i..
5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 673 L. 147/2013 e s.m.s., in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo ai sensi dell'art. 674 L. 147/2013 e s.m.i.

Art. 5 **Base imponibile della TASI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 675 L. 147/2013 e s.m.i, la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili. Si applicano gli articoli 5, 6, 14, 15, 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti al Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. Per area fabbricabile si intende ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, *“un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”*.
5. In virtù delle disposizioni di cui al comma 4, si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali, ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
7. L'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. Oa) che prevede un'ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'I.M.U.. Le disposizioni di cui alla citata lettera Oa) e le relative considerazioni che si vanno ad effettuare, si applicano anche alla T.A.S.I., dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della T.A.S.I. è la stessa dell'I.M.U. La lettera Oa) in rassegna stabilisce che la

base imponibile dell'I.M.U. è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che la utilizzano come abitazione principale.

A partire dal 1 gennaio 2019, all'articolo 13 comma 3, lettera Oa), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

1. il contratto sia registrato;
2. il comodante possieda un solo immobile in Italia;
3. il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

8. Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6 Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per gli anni 2014, 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 e s.m.i, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D. Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011 e il D.L. n. 16/2014 art. 1, comma 1, lettera a) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014.
3. Per l'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n. 208, il Comune, può mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo

1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata per gli anni 2016,2017 e 2018.

4. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 L. 147/13, pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Art. 7

Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Terracina viene intesa per una quota parte, non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile dal 1° gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce.

Art. 8

Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9

Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune :
 - Pubblica sicurezza e vigilanza ;
 - tutela del patrimonio artistico e culturale;
 - servizi cimiteriali;

- servizi socio assistenziali;
 - servizio di protezione civile;
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico e di illuminazione pubblica;
2. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 3. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

CAPITOLO II

Esenzioni ,Riduzioni, Agevolazioni, Detrazioni, Dichiarazione

Art. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre le esenzioni previste dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, come di seguito riportate:
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta (I.M.U.) indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 11

Riduzioni, agevolazioni, esenzioni, detrazioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) la base imponibile della TASI è altresì ridotta al 50% nel caso di immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, nei relativi casi come definiti ai fini I.M.U.;
 - f) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - g) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. n° 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 68/2014, il Consiglio Comunale potrà introdurre detrazioni d'imposta per gli immobili rientranti nella qualifica di abitazione principale ed equiparate qualora venga adottata per l'anno 2014 un'aliquota TASI maggiorata rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 677, secondo periodo, Legge n° 147/2013.
5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può nella delibera di definizione delle aliquote modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

6. A decorrere dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
7. A decorre dall'anno 2016 sono esenti I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 146 del 24 giugno 2008 (art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. nr. 201 del 2011).

CAPITOLO III

Dichiarazioni, Versamenti, Accertamento, Controlli E Rimborsi

Art. 12 Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13

Strumento di versamento TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili. Il versamento verrà effettuato in autoliquidazione dai contribuenti.

Art. 14

Scadenze e termini di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9 comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate semestrali, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta.; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 1,00 da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

7. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
8. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
9. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
10. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 16

Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici

pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

ART. 17 Mediazione

1. A partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per le sole controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso, da proporre, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine.

Art. 18 Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, previa autorizzazione del Comune, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a 1,00 euro per anno d'imposta.

Art. 19 Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'agente

per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

CAPITOLO IV

Disposizioni Finali

Art. 20

Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21

Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art.3 comma 1 Legge 212/2000, dal *1° gennaio 2019*, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge dicembre 2001 n. 448.

.....